



CORTE FEDERALE DI APPELLO FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 08 – 18 DICEMBRE 2025

Riunione del 04.12.2025

Avv. Claudio Cutrera – Presidente

Avv. Luisella Savoldi – Componente

Avv. Francesca Romana Pettinelli – Componente

CFA 06.25.26 – Reclamo avverso la decisione del Tribunale Federale Fipav C.U. N. 53 del giorno 11 Novembre 2025 - procedimento disciplinare n. 13.25.26 - proposto dal Sig. P. M.

Con reclamo del 26.11.2025 il Sig. P. M. ha impugnato il provvedimento del Tribunale Federale, di cui al C.U. n. 53 del 11.11.2025, emesso all'esito del procedimento disciplinare n. 13.25.26 con il quale il medesimo Tribunale ha dichiarato l'incolpato responsabile della violazione delle seguenti norme federali: Reg. Giur. Vigente, art. 1; art. 74 (Doveri ed obblighi); Codice di comportamento sportivo CONI, artt. 1 e 2; Codice Etico Federale, art. 5, condannandolo, per l'effetto, alla sospensione da ogni attività federale per mesi sei decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento.

In particolare il procedimento traeva origine da un esposto del 22 maggio 2025, presentato dalla tesserata I. A. all'Ufficio Safeguarding FIPAV, con il quale la stessa segnalava le calunnie e denigrazioni subite dall'incolpato nonché le gravi offese, minacce e aggressioni fisiche poste in essere dallo stesso incolpato verso alcune atlete tesserate per una società affiliata Fipav.

All'esito quindi delle attività di indagine svolte (audizione personale della Sig.ra I. A. e acquisizione documentale di una memoria difensiva svolta nell'interesse del tesserato) la Procura Federale aveva deferito l'incolpato dinanzi al Tribunale Federale.

Instauratosi il giudizio, il Tribunale Federale procedeva, ai fini istruttori, all'escussione di alcuni testimoni che confermavano, seppure in modo non sempre puntuale, gli episodi di comportamento aggressivo e violento da parte dell'incolpato.



A seguito dell'istruttoria il Tribunale Federale, nonostante il quadro accusatorio delineato nell'esposto non fosse stato, a suo giudizio, completamente omogeneo, riteneva comunque il comportamento tenuto dall'incolpato disciplinarmente rilevante, per cui irrogava, a suo carico, la sanzione di sei mesi di sospensione, riducendo comunque la richiesta di dodici mesi di sospensione formulata dalla Procura Federale.

Il Sig. P. M., quindi, proponeva reclamo innanzi a questa Corte Federale chiedendo:

- 1) In via preliminare la sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, sussistendo, a suo parere, un pregiudizio irreversibile;
- 2) In via principale l'assoluzione per non aver commesso il fatto, con conseguente annullamento della irrogazione della sanzione *“della sospensione da ogni e qualsiasi attività federale... per 6 mesi decorrenti dalla pubblicazione del presente provvedimento”*;
- 3) In via subordinata, in caso di accertamento di responsabilità, la rideterminazione in via equitativa della sanzione stessa.

L'incolpato a sostegno del reclamo, sosteneva che:

- 1) La segnalazione del 05.03.2025 di I. A. - tesserata per una società affiliata Fipav - alla *Safeguarding* della Federazione Italiana Pallavolo, da cui traeva origine il procedimento disciplinare, non era attendibile, poiché generica e non confermata dalle atlete S. O. e S. F., alle quali la Procura Federale aveva richiesto il rilascio di dichiarazioni testimoniali scritte;
- 2) Non erano state valutate, ai fini della decisione, le dichiarazioni assunte ad indagini difensive dalla difesa dell'incolpato, del signor P. S. e della signora R. P. ed allegate alla memoria difensiva dell'incolpato, con la quale l'incolpato aveva respinto le gravi accuse che gli erano state mosse, frutto, a suo dire, di una ricostruzione faziosa e di parte e contenente numerose omissioni da parte di I. A. e di P. S.;
- 3) non erano state valutate, ai fini della decisione, le dichiarazioni rese dalle signore N. A., B. L. C., S. R. e P. S. E. e dal signor P. S..



Il reclamante rilevava, altresì, la “stringatezza” del provvedimento del Tribunale Federale e, in diritto, eccepiva che la sentenza impugnata non fosse convincente e sufficientemente motivata, per poter giungere ad un giudizio di responsabilità, al di là di ogni ragionevole dubbio.

Alla riunione tenutasi il 4 Dicembre 2025 erano presenti sia il Sig. P. M. sia uno dei due difensori dallo stesso nominati, Avv. Merelli.

Quest’ultimo insisteva nel reclamo ribadendo l’insussistenza di fatti gravi che potessero giustificare la comminata sanzione, trattandosi al più di fatti privi di rilevanza disciplinare.

Precisava anche che le testimonianze raccolte nelle fasi precedenti risultavano contraddittorie tra loro, per cui concludeva per l’accoglimento del reclamo, per i motivi già spiegati, ai quali si riportava.

L’avv. Merelli chiedeva inoltre l’acquisizione in atti della memoria contenente una certificazione medica relativa alla situazione fisica del reclamante all’epoca dei fatti.

Il Procuratore, Avv. Giorgio Guarnaschelli, pure presente, contestava il reclamo evidenziando la correttezza della decisione impugnata, rapportata esattamente ai fatti accertati a carico del reclamante con relativa corretta modulazione della sanzione. Insisteva quindi per il rigetto del reclamo.

La Corte Federale di Appello si riservava di decidere.

Il proposto reclamo non merita accoglimento.

Questa Corte, in via preliminare, con riferimento alla richiesta di acquisizione della certificazione medica attestante alcune problematiche di salute dell’incolpato all’epoca dei fatti, decide di consentire la relativa produzione perché ammissibile.

Tuttavia tale documentazione deve ritenersi inconferente per le ragioni che di seguito vengono esposte. Come è noto la FIPAV, ai sensi del d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021 e del d.lgs. n. 39/2021 e ss.mm.ii. si è adeguata alle politiche di *Safeguarding* mediante le quali “*si garantisce il diritto fondamentale di tutti i tesserati di essere trattati con rispetto e dignità nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e da ogni altra condizione di discriminazione, indipendentemente da etnia,*



convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva”.

La FIPAV riconosce al diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei tesserati un valore primario anche rispetto al risultato sportivo, tanto che chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all’attività federale è tenuto a rispettare i predetti diritti dei tesserati.

Questa precisazione assume nella fattispecie *de quo* una importanza rilevante.

Dall’esame di tutte le dichiarazioni e testimonianze emergono chiaramente delle forti tensioni tra A. I. (la quale ha presentato la segnalazione alla *Safeguarding* della Federazione Italiana Pallavolo, da cui è poi conseguito il procedimento in esame) e P. M. che hanno determinato, in generale, uno stato di elevata conflittualità interna, tanto da provocare quasi delle “fazioni”.

Prova ne siano le dichiarazioni non sempre convergenti con l’attribuzione di una diversa valenza ai fatti accaduti.

Tale conflittualità in generale è sicuramente dannosa per la sana crescita personale e sportiva degli atleti che si trovano coinvolti in situazioni spiacevoli che li possono porre, tra l’altro, in contrasto tra loro.

A tal proposito si vedano le dichiarazioni testimoniali di S. P. (allenatore della squadra e compagno di A. I.), il quale, ha precisato che “...*ci sono stati episodi di tensione tra A. I e P. M. circa la gestione della squadra, in quanto la dirigente voleva sedersi in panchina, mentre alcune ragazze volevano il signor P. M., mentre per altre ragazze era indifferente*”, “*Tale atteggiamento ha creato scompensi nel gruppo, tanto è vero che per questa cosa una ragazza (B.) ha pianto e ha chiesto che A. I. non sedesse più in panchina durante le partite*”.

Tale situazione di indubbia conflittualità, non porta però, a parere di questa Corte, ad escludere una responsabilità disciplinare a carico dell’incolpato.

La correttezza e la probità si pongono infatti come canoni di comportamento giuridicamente rilevanti, soprattutto quando coinvolgono figure che si devono relazionare con atleti minorenni.

Chi si trova a svolgere un ruolo che lo porta ad essere a stretto contatto con atleti, soprattutto se minorenni, ha una funzione preminente e di estrema importanza posto che costituisce un esempio per la crescita personale e caratteriale degli stessi.



Ciò detto, non vi è dubbio che, nel caso in specie, il comportamento tenuto dall'incolpato, così come emerso da tutta l'attività istruttoria espletata, si sia posto in netto contrasto con i principi fondamentali della FIPAV, avendo assunto atteggiamenti offensivi e proferito frasi denigratorie, con tentativi/simulazioni di schiaffi e offese verbali anche nei confronti delle stesse atlete.

Si vedano ad esempio le dichiarazioni di F. S. *“Si, ero in palestra e ho visto il Sig. P. M. che ha tentato di tirare uno schiaffo a S. O., imprecando: “P**** D**, se non dici la verità ti arriva uno schiaffo che la faccia da ananas diventa anguria”.... “il Sig. P. M. inveiva contro l'allenatrice e la Dirigente, mi sono apprestata ad entrare in palestra e lui mi ha spinto contro il muro”*. N, A, precisava che *“Non ho visto mettere le mani al collo di S. O.. Ero presente all'allenamento, c'è stata una discussione e ho visto arrabbiarsi il Sig. P. M. con S. O., ho visto anche il gesto del P. M. di dare uno schiaffo a S. O., ma il fatto non è avvenuto”*. B. L. C. (accompagnata dal padre in quanto minorenne) riferiva che *“A febbraio sono stata assente diversi giorni perché malata e non ho assistito ad alcun episodio. A febbraio/marzo c'è stata una discussione con toni molto alti da parte del P. M., tanto che ho pianto. Non ho visto nessuna aggressione fisica ma solo verbale. Preciso che l'aggressione verbale era anche contro la capitana della squadra”*. P. S. E., alle domande formulate, rispondeva: *“Si, a volte P. M. ha alzato i toni, ha aggredito verbalmente S. O., ha urlato ed offeso ed ha fatto un gesto con la mano come per anticipare uno schiaffo”*.

Orbene da queste dichiarazioni, riportate in estratto, così come da altre, si evince che l'incolpato ha assunto toni estremamente aggressivi, sicuramente al di fuori della normale tollerabilità che hanno contribuito a determinare uno stato di forte agitazione tra le atlete.

La circostanza per cui alcuni i fatti relativi alle aggressioni fisiche non siano stati confermati in sede testimoniale, è stata sicuramente valutata dal Tribunale Federale che, seppur riconoscendo il comportamento contrario alle norme FIPAV dell'incolpato, ha calibrato la sanzione irrogata, riducendola dai dodici mesi (proposti dalla Procura Federale) ai sei mesi effettivamente irrogati.

Tale rimodulazione, tenuto conto della gravità dei fatti, risulta congrua secondo i parametri di questa Corte Federale.



P.Q.M.

La Corte Federale d'Appello rigetta il proposto reclamo e conferma la decisione impugnata.

.....

Il Presidente

Avv. Claudio Cutrera

.....

Affisso il 18 Dicembre 2025

.....